



AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

INVITA

tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della citata legge 10 aprile 1951, n.287 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della legge stessa, a presentare **domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari** di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio comunale e dovranno pervenire al suddetto Ufficio, corredate da copia o autocertificazione del titolo di studio, entro e non oltre il **31 luglio del corrente anno**.

Falerone, lì 24 aprile 2015.

IL SINDACO
Armando Altini

Legge 10 aprile 1951, n.287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.